



**COMUNE DI
CORENO AUSONIO (FR)**

Medaglia d'argento al merito civile

Piazza Umberto I n° 1

Tel: 0776996024; Fax 0776996358

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e ss.mm.ii.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Entrata in vigore

SEZIONE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

SEZIONE II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per regolarizzazione omessi versamenti rateali

Articolo 4 - Perfezionamento della regolarizzazione

SEZIONE III - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI IMU/TARI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), disciplina la definizione agevolata delle entrate patrimoniali comunali, anche tributarie.

2. Per assicurare ai contribuenti/utenti il medesimo trattamento tributario, la definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva è consentita anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (esclusa la ipotesi prevista l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2026, n. 88 che ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali affidati ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE Spa, già Equitalia Servizi di riscossione SpA), oltre che nei casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo Ente.

3. Le modalità di definizione agevolata di cui al presente regolamento interessano i periodi non prescritti dei Tributi comunali e delle altre Entrate patrimoniali dell'Ente tutto il 01/01/2026.

4. Il presente regolamento viene adottato tenuto conto della situazione economica e finanziaria dell'ente nonché del rispetto degli equilibri finanziari del corrente Bilancio di Previsione 2026/2028 con la finalità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

5. Il presente Regolamento si intenderà automaticamente modificato *ex lege* per il sopraggiungere di normative gerarchicamente superiori in contrasto.

6. Su proposta della Giunta comunale e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all'Art.1, commi da 102 a 110 della Legge 30/12/2025 n.199 (Legge di Bilancio 2026) il presente Regolamento comunale potrà essere oggetto di modifica da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 2 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione. acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente è viene trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

SEZIONE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto

1. La presente SEZIONE I disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Fermo restando la ipotesi prevista l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2026, n. 88 che ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali affidati ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE Spa, già Equitalia Servizi di riscossione SpA, la definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva è consentita anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi, non affidati a AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE Spa già Equitalia Servizi di riscossione SpA e notificati entro la data del 31 dicembre 2023 ancorché non prescritti, possono essere estinti versando le sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative emesse entro il 31/12/2023, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 3 in materia sanzioni amministrative per Violazioni del Codice della Strada, rientrano nella definizione agevolata a seguito di riscossione coattiva i seguenti tributi e entrate patrimoniali:

- a) Ici/Imu (eccetto le ipotesi rientranti nella fattispecie di cui all'Articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e dall'Art.10-*quinquies* del DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88 (in G.U. 22/05/2026, n. 117);
- b) Tares/Tari (eccetto le ipotesi rientranti nella fattispecie di cui all'Articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e dall'Art.10-*quinquies* del DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88 (in G.U. 22/05/2026, n. 117);
- c) Tosap;
- d) Tasi;
- e) Canone Unico Patrimoniale;
- f) Lampade Votive;
- g) Sanzioni Amministrative per Violazione di Regolamenti Comunali, Ordinanze e Altre Norme di Legge la cui violazione prevede la comminazione di Sanzioni Amministrative;;
- h) Permessi a Costruire/Oneri Di Urbanizzazione/Oneri Concessori;
- i) Condoni Edilizi;
- j) Proventi Loculi Cimiteriali;

k) Contributo Ambientale D.G.R. N.581/2006;

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Per gli atti notificati entro il 31/12/2023 si intende la data di spedizione da parte dell'Ente, a prescindere dalla data di ricezione del provvedimento.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il novantesimo giorno di pubblicazione del regolamento sul sito *internet* istituzionale dell'ente apposita dichiarazione su modello **All_1**. In tale dichiarazione il debitore comunica l'adesione al pagamento in unica soluzione, ovvero indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, che non potranno essere inferiori a €_100,00.

2. Il Comune entro 60gg dal termine di cui precedente comma 1 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché, in caso di pagamento rateale, l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro 30 giorni;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di dodici rate, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 30' gg le restanti rate, di pari ammontare, non inferiore comunque a €_100,00 con scadenza alla fine di ciascun mese successivo al pagamento della 1' rata pari al 10%;

c) il contribuente ha la facoltà di avvalersi della compensazione con crediti di qualsiasi natura, certi liquidi ed esigibili vantati nei confronti del Comune;

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate ai sensi dell'Art.1, comma 165 della Legge 27/12/2006 n.296, si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi annui al tasso legale vigente maggiorato di 3 punti.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di due rate, anche non consecutive di quelle e dell'ultima rata in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione già emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti

dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

PARTE II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 - Oggetto

1. La presente SEZIONE II disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali (e/o alle entrate patrimoniali dell'Ente), sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario notificato entro il 31 dicembre 2024;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo notificato entro il 31 dicembre 2024;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, definite alla data del 31 dicembre 2024.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

4. Per gli atti notificati entro il 31/12/2024 si intende la data di spedizione da parte dell'Ente, a prescindere dalla data di ricezione del provvedimento.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per regolarizzazione omessi versamenti rateali

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il novantesimo giorno di pubblicazione del regolamento sul sito *internet* istituzionale dell'ente apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica in carta semplice (**All. 2**). In tale dichiarazione il debitore comunica l'adesione al pagamento in unica soluzione, ovvero indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, che non potranno essere inferiori a €_100,00.

2. Il Comune entro 60gg dal termine di cui al comma 1 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché, in caso di pagamento rateale, l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri

- a) versamento unico: entro 30 giorni;
- b) ovvero, versamento nel numero massimo di dodici rate, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 30' gg le restanti rate, di pari ammontare, non inferiore comunque a €_100,00 con scadenza alla fine di ciascun mese successivo al pagamento della 1' rata pari al 10%;
- c) il contribuente ha la facoltà di avvalersi della compensazione con crediti di qualsiasi natura, certi liquidi ed esigibili vantati nei confronti del Comune;

3. Nel caso delle entrate il cui importo non è calcolabile dal Comune la somma da indicare è quella dichiarata dal richiedente nel modello di richiesta e il numero di rate con le relative scadenze è quello riportato nel modello stesso quale scelta del richiedente basata sulle opzioni proposte in conformità con i criteri di cui al comma 2.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate ai sensi dell'Art.1, comma 165 della Legge 27/12/2006 n.296, si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi annui al tasso legale vigente maggiorato di 3 punti.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento con le modalità stabilite con la presente definizione. IL mancato pagamento della 1' o unica rata alle scadenze stabilite determina la revoca del beneficio di cui alla presente adesione. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter , decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

PARTE III - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI IMU/TARI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto

1. La presente SEZIONE III disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi all'IMU (esclusa la quota di competenza statale).

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2024;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2024 e relativi omessi versamenti.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 31 dicembre 2025, anche se non definitivo.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il novantesimo giorno di pubblicazione del regolamento sul sito *internet* istituzionale dell'ente apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità al modello **All_3**. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore, ove ne ricorrano i presupposti presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa (**All_4**. per TARI – **All_5a**. per IMU – **All_5b**. per IMU ENTI NON COMMERCIALI).

2. Il Comune entro 60gg dal termine di cui al comma 1 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché, in caso di pagamento rateale, l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri

- a) versamento unico: entro 30 giorni;
- b) ovvero, versamento nel numero massimo di dodici rate, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 30' gg le restanti rate, di pari ammontare, non inferiore comunque a €_100,00 con scadenza alla fine di ciascun mese successivo al pagamento della 1' rata pari al 10%;
- c) il contribuente ha la facoltà di avvalersi della compensazione con crediti di qualsiasi natura, certi liquidi ed esigibili vantati nei confronti del Comune;

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate ai sensi dell'Art.1, comma 165 della Legge 27/12/2006 n.296, si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi annui al tasso legale vigente maggiorato di 3 punti.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

5. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.